

dossier

XIX Legislatura

4 marzo 2026

Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno

A.S. n. 1781



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 654



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-3855 - ✉ st_istituzioni@camera.it – ✕ [@CD_istituzioni](https://www.instagram.com/CD_istituzioni)

Progetti di legge n. 582

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Articolo 1 (<i>Proroga del termine per l'esercizio della delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	3
Articolo 2 (<i>Proroga della delega per la revisione del Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali</i>)	6

Articolo 1

(Proroga del termine per l'esercizio della delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'**articolo 1** posticipa al 31 ottobre 2026 il termine (che diversamente scadrebbe nell'aprile 2026) per l'esercizio della delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive, concernenti funzioni, compiti, ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'**articolo 1** proroga il termine di esercizio della delega al Governo alla determinazione di **disposizioni integrative e correttive** concernenti **funzioni e ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**.

Tale delega è contenuta nell'articolo 12 della legge n. 42 del 2025 (la quale reca misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Secondo quella previsione, la delega ha come termine la scadenza del dodicesimo mese dall'entrata in vigore – intervenuta il 19 aprile 2025 – della medesima legge n. 42.

La disposizione ora pospone tale termine, al **31 ottobre 2026**.

La disciplina vigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si impernia su due atti primari: il decreto legislativo n. 139 del 2006, per le funzioni e i compiti del Corpo nazionale, irradiatisi nella prevenzione incendi e nel servizio di soccorso pubblico, oltre ad alcune competenze di difesa civile; il decreto legislativo n. 217 del 2005, per l'ordinamento del suo personale, con la rilevante innovazione allora costituita dal passaggio del rapporto di impiego dal regime privatistico a quello di diritto pubblico.

Questi due decreti legislativi furono oggetto di rivisitazione normativa per effetto della legge n. 124 del 2015, delegante il Governo ad adottare più decreti legislativi in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato.

Di quella legge, l'articolo 8, comma 1, lettera *a*) recava (tra le altre) specifica delega per: la “ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni” del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario; la conseguente revisione del decreto legislativo n. 217 del 2005, “anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche”; la conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche; l'utilizzo di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente (derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della medesima delega). Specifica previsione faceva riferimento alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato (facendo salve le competenze

del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei, da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse: la corrispondente delega è stata esercitata con il decreto legislativo n. 177 del 2016).

La delega posta dalla legge del 2015 è stata esercitata mediante il decreto legislativo n. 97 del 2017, cui ha fatto seguito il decreto legislativo correttivo e integrativo n. 127 del 2018.

La legge n. 42 del 2025 (all'articolo 12) è intervenuta 'riaprendo' il **termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative** rispetto ai decreti legislativi delegati del 2017-2018 ora ricordati, essendosi ormai esaurita la delega posta dalla legge del 2015.

Quale principio e criterio direttivo della nuova delega ora prevista, la disposizione – che menziona, tra l'altro, criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica – prevede:

- la revisione e semplificazione del decreto legislativo n. 139 del 2006 e del decreto legislativo n. 217 del 2005, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche del personale;
- la 'neutralità' finanziaria.

La delega muove entro la modificazione ed integrazione dei decreti legislativi adottati nel 2017 e 2018. Persegue "la ottimizzazione delle funzioni e dei compiti" del Corpo.

Il modulo procedimentale della delega è definito nel modo che segue.

Gli schemi di decreti legislativi sono adottati dal Governo su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Sono previamente sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Del pari sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

Segue la trasmissione al Parlamento, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di esaurimento della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.

Le Commissioni competenti per materia – e per i profili finanziari, si è venuto a specificare – possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.

Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

La clausola di invarianza finanziaria è presidiata dalla previsione che gli schemi di decreto legislativo debbano essere provvisti di relazione tecnica, la quale dia conto della loro neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Articolo 2

(Proroga della delega per la revisione del Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali)

L'**articolo 2** proroga dal 28 maggio 2026 al 29 novembre 2026 il termine per l'esercizio della delega in materia di revisione del Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (DPR n. 223 del 1967), delega prevista dall'articolo 14 della legge di semplificazione normativa n. 167 del 2025.

Attualmente, l'articolo 14 prevede infatti che la delega debba essere esercitata entro **180 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge n. 167 del 2025 (29 novembre 2025) e quindi entro il 28 maggio 2026.

Per effetto della modifica apportata dalla disposizione in commento la delega dovrà invece essere esercitata entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, e quindi entro il **29 novembre 2026**.

In proposito, la **relazione illustrativa** afferma che “la revisione della disciplina in questione dovrà essere principalmente orientata all'applicazione delle soluzioni informatiche di aggiornamento in tempo reale della posizione dei singoli elettori e delle liste generali e di quelle sezionali, che vengono definite in prossimità delle consultazioni elettorali e referendarie, utilizzando a tal fine le interconnessioni digitali con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).”

Alla luce di ciò la relazione illustrativa motiva l'esigenza della proroga del termine di delega sulla base del fatto che “Gli adempimenti degli uffici elettorali saranno tutti reimpostati su modelli automatizzati e non più cartacei e per questo richiederà un tempo di adattamento che metta in sicurezza le procedure in un periodo dell'anno in cui ordinariamente non sono previste scadenze elettorali. L'attuale termine di esercizio della delega determinerebbe l'entrata in vigore delle nuove disposizioni proprio nel periodo primaverile in cui cade la finestra ordinaria per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali e tale coincidenza potrebbe determinare importanti disfunzionalità nella delicata attività di definizione del corpo elettorale comunale e della sua ripartizione tra le sezioni”.

Ciò premesso, si ricorda che il richiamato **articolo 14** della legge n. 197 del 2025 dispone, al **comma 1**, che il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo per la revisione del Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (DPR n. 223 del 1967), al fine di adeguare la disciplina dell'elettorato attivo alle innovazioni intervenute in materia di **dematerializzazione della tenuta e aggiornamento delle liste elettorali** e di

integrazione delle liste elettorali stesse con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

il **comma 2 dell'articolo 14** prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto ad osservare i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della legge di semplificazione normativa¹, oltre a quelli specifici di seguito elencati:

- a) **ricognizione delle norme statali vigenti** in materia di cause ostative del diritto di elettorato attivo, di composizione, nomina e funzionamento degli organi comunali e statali preposti alla regolare tenuta e controllo delle liste elettorali, del relativo contenzioso, di sanzioni penali o amministrative per la violazione delle norme previste dal Testo unico, al fine di provvedere al loro **coordinamento, aggiornamento e semplificazione**, apportando le modifiche necessarie per garantirne la **coerenza logica, giuridica e sistematica**, nel rispetto delle norme costituzionali sul riconoscimento del diritto di voto e del principio di iscrizione automatica nelle liste elettorali al raggiungimento del prescritto requisito della maggiore età e in assenza di cause preclusive del diritto di elettorato attivo;

In proposito, si segnala che il **Comitato per la legislazione** della Camera, nel parere reso sul provvedimento nella seduta del 29 luglio 2025 ha invitato, con un'osservazione, ad approfondire il principio di delega in commento, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di semplificazione normativa; il parere rileva infatti nelle premesse che in particolare la sentenza n. 61 del 2020 segnala che i principi di delega che facciano riferimento – come quello in commento - all'esigenza di migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa lasciano al "legislatore delegato ridottissimi margini innovativi" (*Considerato in diritto* 4.1).

- b) **revisione** delle procedure di tenuta e aggiornamento delle **liste elettorali**, anche in conseguenza della integrazione delle liste elettorali con

¹ Tra i quali merita richiamare: il riordino delle disposizioni per settori omogenei, mediante la redazione o l'aggiornamento di codici di settore o testi unici, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina; il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la previsione, ove possibile, di disposizioni di immediata applicazione, limitando il rinvio a successivi provvedimenti di attuazione; la semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari; la semplificazione della normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento e in armonia con il principio di sussidiarietà orizzontale, nonché favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati; nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che l'attività di semplificazione dovrà anche risultare in armonia con i principi di risultato e di proporzionalità in relazione alla dimensione dell'impresa e alle attività esercitate nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti

l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), con conseguente rideterminazione temporale delle revisioni ordinarie e straordinarie;

- c) affidamento al **responsabile dell'ufficio elettorale comunale** degli adempimenti relativi alla tenuta, all'aggiornamento e alla revisione delle liste elettorali generali e sezionali, mantenendo in capo alle **commissioni elettorali circondariali** la competenza a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti comunali di cancellazione o iscrizione, omissione di cancellazione o diniego di iscrizione nelle liste elettorali;

A tale proposito si ricorda che il consiglio comunale, nella sua prima seduta (articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), elegge tra i propri componenti la **commissione elettorale comunale**, presieduta dal sindaco e composta da tre componenti effettivi e tre supplenti (decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, articolo 12).

Compito della commissione elettorale comunale è quello di provvedere alla tenuta e revisione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. La stessa provvede alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione (legge 8 marzo 1989, n. 95, articolo 6).

Si segnala che la **legge di bilancio 2008** (L. 244/2007, art. 2, comma 30) ha trasferito le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di **tenuta e revisione delle liste elettorali**, al **responsabile dell'ufficio elettorale comunale**, che agisce in veste di Ufficiale elettorale.

La **commissione elettorale circondariale** è invece costituita, con decreto del Presidente della Corte d'appello, in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, la quale è presieduta dal prefetto o da un suo delegato ed è composta da quattro componenti effettivi e quattro supplenti, di cui, sia per gli effettivi che per i supplenti, uno nominato dal prefetto e tre eletti dal consiglio provinciale con voto limitato (articoli 21 e successivi del d.P.R. 223/1967). Nei circondari con popolazione superiore a 50.000 abitanti possono essere costituite delle sottocommissioni, presiedute dai dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura e con la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale (articolo 25 del d.P.R. 223/1967).

Tra le competenze attribuite alla commissione elettorale circondariale figurano: il controllo degli atti relativi alle revisioni dinamiche e semestrali delle liste elettorali, trasmessi dagli Ufficiali elettorali dei comuni compresi nel circondario di competenza; valutazione dei ricorsi proposti contro le decisioni degli Ufficiali elettorali in materia di revisione delle liste; valutazione dei ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione elettorale comunale in materia di aggiornamento dell'Albo degli scrutatori.

- d) armonizzazione delle disposizioni del Testo unico con quelle previste a livello nazionale e comunitario per la **tutela dei dati personali** nel rispetto dei principi di non eccedenza delle informazioni richieste ai fini della iscrizione nelle liste elettorali.

In proposito, si segnala che il **Comitato per la legislazione** della Camera, nel parere reso sul provvedimento nella seduta del 29 luglio 2025 ha invitato, con un'osservazione, ad approfondire il principio di delega in commento alla luce del paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prescrive di non sovrapporre oggetti e principi di delega. Il parere segnala infatti nelle premesse che il principio di delega in commento appare piuttosto indicare un oggetto di delega.

Al **comma 3** si prevede che il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 – che, si ricorda, disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa (v. *supra*) –, anche su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e del Garante per la protezione dei dati personali, da rendere entro trenta giorni.

Ai sensi del **comma 4**, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più **decreti legislativi modificativi**, recanti disposizioni integrative o correttive.

• *L'Anagrafe nazionale della popolazione residente*

L'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente è disciplinato dalla legge 1228/1954 e dal regolamento di esecuzione approvato con il d. P.R. 223/1989.

La gestione dell'anagrafe della popolazione è organizzata su base territoriale e costituisce un compito obbligatorio per ogni comune che deve garantire il costante aggiornamento dei dati relativi alla popolazione residente attraverso l'iscrizione, la variazione e la cancellazione della posizione di ciascuna persona, delle famiglie e delle convivenze anagrafiche.

Il Ministero dell'interno ha compiti di vigilanza e adotta le disposizioni per la corretta attuazione delle disposizioni di legge.

L'art. 2 del D.L. 179/2012 ha disposto l'unificazione del sistema anagrafico nazionale, già strutturato in quattro partizioni (Indice nazionale delle anagrafi-INA, anagrafe comunale, AIRE centrale e AIRE comunale), in un'unica anagrafe - l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell'interno. La finalità dell'intervento è quella di accelerare il processo di automazione amministrativa rendendo più efficiente la gestione dei dati anagrafici della popolazione e riducendone i costi.

L'ANPR, la cui realizzazione è affidata a SOGEI, è un sistema integrato che consente ai comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche: è il punto di riferimento per l'intera Pubblica

amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.

Nel gennaio 2022 tutti i comuni italiani sono confluiti nell'ANPR e i cittadini italiani, compresi i residenti all'estero, possono verificare e chiedere l'eventuale correzione dei propri dati anagrafici, stampare certificati e fruire dei servizi disponibili online.

Dal portale dell'Anagrafe nazionale sono disponibili 15 tipologie di certificati anagrafici:

- anagrafico di nascita;
- anagrafico di matrimonio;
- di cittadinanza;
- di esistenza in vita;
- di residenza;
- di residenza AIRE;
- di stato civile;
- di stato di famiglia;
- di stato di famiglia e di stato civile;
- di residenza in convivenza;
- di stato di famiglia AIRE;
- di stato di famiglia con rapporti di parentela;
- di stato libero;
- anagrafico di unione civile;
- di contratto di convivenza.

Per quelli non indicati, ad esempio i certificati storici, di morte o per gli estratti di matrimonio o nascita, è necessario rivolgersi allo sportello del comune di residenza o di iscrizione AIRE (se residente all'estero).

Il certificato anagrafico è valido e utilizzabile solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, il certificato anagrafico è sempre sostituito dall'autocertificazioni.

Dal settembre 2024, a seguito dell'integrazione delle liste elettorali nell'ANPR, sono inoltre disponibili per tutti i cittadini 2 tipologie di certificato elettorale:

- godimento dei diritti politici;
- iscrizione nelle liste elettorali.

I certificati elettorali non possono essere sostituiti da autocertificazioni.

Si ricorda che il PNRR ha previsto un finanziamento di 285 milioni per lo sviluppo e la diffusione dell'identità digitale (SPID e CIE) e dell'ANPR nell'ambito dell'investimento Servizi digitali e esperienze dei cittadini (Missione 1, Componente 1: "Digitalizzazione della PA").